FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 22.11.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 novembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D'ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 844 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MELEGARI RUDY), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con reclamo notificato in data 05.07.2018, la società AC Castel D'ario ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 13.06.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD Union Best Calcio, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Rudy Melegari, pari ad € 1.569,75, di cui € 1.255.80 a titolo di premio. ed € 313.95 a titolo di penale.

La società appellante, a fondamento del gravame promosso, allegava la documentazione che attesterebbe la rinuncia al percepimento del premio di preparazione in questione da parte della società appellata.

La ASD Union Best Calcio, da parte sua, inoltrava due note, rispettivamente in data 19 e 20 luglio 2018, alla sola segreteria di codesto organo giudicante, con le quali chiedeva delucidazioni in merito alle doglianze sottese al gravame avversario e, successivamente, in data 14 agosto 2018, spirato il termine concessole, presentava le controdeduzioni.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 22 novembre 2018.

L'appello proposto dalla società AC Castel D'ario è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto.

Infatti, la parte appellante non si è attenuta al disposto dell'art. 30 comma 33 CGS, secondo il quale il reclamo deve essere inoltrato contestualmente al Tribunale ed alla controparte.

Nel caso specifico, infatti, la AC Castel D'ario trasmetteva il ricorso solo a codesto Tribunale In tale atto, peraltro, veniva richiamato non solo il Melegari, ma anche altri calciatori, e l'appellante

concludeva: "rimaniamo in attesa che la stessa indagine venga chiusa definitivamente ritenendo il Castel D'Ario non responsabile e in difetto al pagamento richiesto dalla suddetta società".

Alla controparte, invece, la stessa società appellante trasmetteva in pari data una (diversa) comunicazione con la quale le sottoponeva la copia della presunta liberatoria, e concludeva "considerando la situazione siamo a comunicarvi inoltre che procederemo con l'invio di tutta la documentazione al TFN – Sez Vertenze Economiche per la conclusione della prativa in oggetto". Per tali motivi, al di là di ogni valutazione in merito alla genericità del reclamo, il presente giudizio di gravame non risulta regolarmente introdotto in quanto – al fine di soddisfare il principio ricavabile dalla norma di cui all'art. 30 comma 33 CGS in merito al contestuale inoltro del reclamo al Tribunale ed alla controparte – la AC Castel D'ario avrebbe dovuto trasmettere alla ASD Union Best Calcio il medesimo documento inoltrato a codesto Tribunale, per darle la possibilità di svolgere le proprie difese.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società AC Castel D'Ario e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 15 DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D'ARIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION BEST CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20–23-43-50-55-78-86-88 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI CIURCIU GHEORGHE – CONSTANTIN GEORGE CLAUDIU – LEARDINI PIETRO – MARTINI NICOLÒ – MIRANDOLA MATTEO – RINCO FABIO – SGARBOSSA MARCO – TEBALDI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Con reclamo del 26.07.2018, la AC Castel D'ario ha impugnato le decisioni pubblicate sul C.U. n. 1/E del 11.07.2018, con le quali la Commissione Premi aveva accolto i ricorsi nn. 20, 23, 43, 50, 55, 78, e 86 proposti dalla ASD Union Best Calcio per il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi, rispettivamente, ai calciatori Gheorghe Ciurciu, George Claudiu Constatin, Pietro Leardini, Rudy Melegari, Fabio Rinco, Marco Sgarbossa, Filippo Tebaldi, Matteo Mirandola e Nicolò Martini.

La società appellante, a fondamento del gravame promosso, allegava la documentazione da cui si evincerebbe la rinuncia al percepimento dei premio di preparazione in questione da parte della società appellata.

La ASD Union Best Calcio presentava le controdeduzioni con le quali eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di motivazione; poiché cumulativo; limitatamente al giocatore Melegari, in quanto sarebbe stato già promosso; e comunque, nel merito, per infondatezza, in quanto le liberatorie prodotte sarebbero state contraffatte.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 22 novembre 2018.

L'appello proposto dalla società AC Castel D'ario è inammissibile.

La società appellante, infatti, ha cumulativamente proposto un unico appello avverso otto distinte delibere della Commissione Premi che, pronunciando su altrettanti distinti ricorsi (precisamente nn. 20, 23, 43, 50, 55, 78, 86 e 88), ha determinato i diversi importi dovuti da essa AC CASTEL D'ARIO alla ASD Union Best Calcio in consequenza dei tesseramenti pluriennali

intervenuti, rispettivamente, con i calciatori Gheorghe Ciurciu, George Claudiu Constatin, Pietro Leardini, Fabio Rinco, Marco Sgarbossa, Filippo Tebaldi, Matteo Mirandola e Nicolò Martini.

Siffatta impugnazione viola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312).

Analoga violazione può ravvisarsi dell'art. 30, comma 33, CGS, che impone la "specifica enunciazione dei motivi di doglianza" avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile. Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società AC Castel D'Ario e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 16 DELLA SOCIETÀ SSC GRANATA 1924 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Con ricorso del 31 maggio 2018 il calciatore Francesco Rinaldi ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la SSCD Frattese Srl al pagamento della somma di € 1.800,00 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta società in virtù dell'accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società resistente, seppur regolarmente notiziata del ricorso, non si costituiva in giudizio.

La Commissione Accordi Economici ritenendo condivisibili le argomentazioni addotte dal calciatore e rilevato come la documentazione prodotta in atti offrisse ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata, accoglieva la domanda e condannava la SSCD Frattese Srl al pagamento in favore del calciatore Rinaldi Francesco della somma di € 1.800.00.

Tale decisione comunicata alla SSCD Frattese Srl in data 25/07/2018 è stata da quest'ultima ritualmente impugnata con atto del 31/07/2018.

La Società eccepiva di dover corrispondere al calciatore esclusivamente la minor somma di € 1.000,00, assumendo di non aver potuto né prendere parte al procedimento innanzi alla CAE né depositare le ricevute dei pagamenti effettuati in favore del calciatore a causa del mutamento della compagine societaria.

La reclamante si riservava, altresì, di produrre le predette ricevute nel corso del dibattimento innanzi a questo Tribunale.

Il calciatore Rinaldi, formulata istanza di audizione, si riportava integralmente a quanto esposto in sede di reclamo innanzi alla CAF.

La vertenza è stata guindi decisa nella riunione del 22/11/2018.

In tale occasione, si è proceduto all'udizione del calciatore il quale ha eccepito l'assoluta pretestuosità dell'eccezione formulata dalla società reclamante e ha chiesto la conferma della

decisione della CAE e la condanna alle spese di lite nei confronti della società SSCD Granata 1924.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ed infatti - pur volendosi prescindere da ogni considerazione in merito alla circostanza che la società SSCD Frattese Srl ha assunto la denominazione di SSCD Granata 1924 Srl in data 9/08/2018 - la reclamante non ha fornito alcuna prova in merito ai pretesi pagamenti in favore del calciatore, né ha provveduto a depositare alcuna ricevuta di pagamento.

La decisione della CAE deve, consequentemente, essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSC Granata 1924 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Rinaldi Francesco, quantificate in € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre accessori se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE BERTÉ ADRIELI, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Con ricorso del 2 maggio 2018 la calciatrice Adrieli Bertè ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 8.000,00 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta società in virtù dell'accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società resistente controdeduceva eccependo la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell'atto di ricorso e nell'atto di conferimento del mandato e la mancanza di messa in mora della società ex art. 1219 c.c.

Nel merito, deduceva che le somme indicate nell'accordo economico e richieste dalla calciatrice, dovessero essere corrisposte non al lordo ma al netto delle ritenute fiscali.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dalla calciatore fondate, condannava la ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore dell'atleta ricorrente da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Pescara Femminile in data 18/09/2018 è stata da quest'ultima ritualmente impugnata con atto del 25/09/2018, nel quale la reclamante reiterava gli stessi motivi di censura già presentati innanzi alla CAE, deducendo, altresì, il vizio di difetto di motivazione della decisione della CAE.

La calciatrice presentava controdeduzioni rilavando la pretestuosità, l'inammissibilità e l'infondatezza degli avversi assunti.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22/11/2018.

Preliminarmente è da rigettare l'eccezione relativa alla carenza di motivazione del dispositivo CAE in quanto infondata e priva di pregio.

Orbene, così come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni, il giudizio innanzi alla CAE, regolato dall'art. 25bis del Regolamento LND, costituisce un arbitrato irrituale e, come tale, non comporta alcun obbligo motivazionale del provvedimento.

Parimenti infondata risulta, altresì, l'eccezione di difformità delle firme della calciatrice nel ricorso e nell'atto di conferimento del mandato.

Ed invero, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione può essere fatto valere esclusivamente dal soggetto che ha sottoscritto l'atto, e non, come nel caso di specie, da un terzo.

In ultimo, sempre in virtù di quanto previsto dal predetto art. 25bis del Regolamento della LND, deve si ritiene infondata anche l'eccezione relativa alla preventiva necessità della messa in mora.

Nel merito, in ordine alla questione delle ritenute fiscali, deve rilevarsi come l'accordo economico preveda l'indicazione della somma lorda che verrà poi assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell'anno solare di riferimento.

Conseguentemente, anche detta censura non risulta meritevole di accoglimento.

Il gravame deve essere quindi rigettato perché infondato.

 $P \cap M$

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Berté Adrieli, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE MARCOLAN LEDIANE, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Con ricorso del 2 maggio 2018 la calciatrice Lediane Marcolan ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 10.050,00 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta società in virtù dell'accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società resistente controdeduceva eccependo la mancanza di conferimento della procura alle liti per la presentazione del ricorso e la mancanza di messa in mora della società ex art. 1219 c.c. Nel merito, deduceva che le somme indicate nell'accordo economico e richieste dalla calciatrice, dovessero essere corrisposte non al lordo ma al netto delle ritenute fiscali.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dalla calciatore fondate, condannava la ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 10.050,00 in favore dell'atleta ricorrente da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Pescara Femminile in data 18/09/2018 è stata da quest'ultima ritualmente impugnata con atto del 25/09/2018, nel quale la reclamante reiterava gli stessi motivi di censura già presentati innanzi alla CAE, deducendo, altresì, il vizio di difetto di motivazione della decisione della CAE.

La calciatrice presentava controdeduzioni rilavando la pretestuosità, l'inammissibilità e l'infondatezza degli avversi assunti.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22/11/2018.

Preliminarmente è da rigettare l'eccezione relativa alla carenza di motivazione del dispositivo CAE in quanto infondata e priva di pregio.

Orbene, così come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni, il giudizio innanzi alla CAE, regolato dall'art. 25bis del Regolamento LND, costituisce un arbitrato irrituale e, come tale, non comporta alcun obbligo motivazionale del provvedimento.

Parimenti infondata risulta, altresì, l'eccezione relativa al mancato conferimento della procura alle liti per la presentazione del ricorso.

La procura, infatti, risulta ritualmente conferita e depositata in atti.

In ultimo, sempre in virtù di quanto previsto dal predetto art. 25bis del Regolamento della LND, deve si ritiene infondata anche l'eccezione relativa alla preventiva necessità della messa in mora.

Nel merito, in ordine alla questione delle ritenute fiscali, deve rilevarsi come l'accordo economico preveda l'indicazione della somma lorda che verrà poi assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell'anno solare di riferimento.

Conseguentemente, anche detta censura non risulta meritevole di accoglimento.

Il gravame deve essere quindi rigettato perché infondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Marcolan Lediane, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

6) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ AP D GENNARO RUOTOLO CONTRO LA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE E RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INADEMPIMENTO DI UNA PROPOSTA DI ACCORDO ECONOMICO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL CALCIATORE FRANCESCO RUOTOLO TRA LA SOCIETÀ AD P GENNARO RUOTOLO E SPEZIA CALCIO SRL).

Con reclamo del 3 settembre 2018, la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo adiva questo Tribunale ai sensi dell'art. 30, comma 28, lett. a) CGS al fine di chiedere la condanna della società Spezia Calcio Srl al risarcimento dei danni per la violazione degli accordi economici relativi al trasferimento in favore di quest'ultima del calciatore Francesco Ruotolo, tesserato con la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo.

Affermava la reclamante che, in data 15 gennaio 2018, la società Spezia Calcio Srl trasmetteva alla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo una proposta di acquisizione del calciatore Gennaro Ruotolo, nella quale venivano indicati gli importi che sarebbero stati corrisposti alla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo in caso di trasferimento del calciatore previa però "presentazione delle liberatorie relative ai premi di preparazione e valorizzazione del calciatore di tutte le società aventi diritto" —.

In data 18 gennaio 2018 la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo inviava un documento di accettazione della suddetta proposta e, di conseguenza, in data 31 luglio 2018, la medesima AD Polisportiva Gennaro Ruotolo trasmetteva una comunicazione alla società Spezia Calcio Srl al fine di conoscere la data di convocazione del calciatore Francesco Ruotolo al ritiro precampionato.

Alla suddetta richiesta di informazioni, reiterata in data 16 agosto 2018, la società Spezia Calcio Srl non dava alcun riscontro.

Stante quanto sopra, la reclamante chiedeva nei confronti della società Spezia Calcio Srl il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento al suddetto accordo economico per il trasferimento del calciatore Ruotolo, anche alla luce delle spese sostenute dalla medesima società per una vacanza premio del calciatore, per la sua partecipazione al torneo Nazionale di Montesilvano (PE) nonché per l'organizzazione di una festa per il primo traguardo sportivo del calciatore.

A sostegno poi della propria richiesta la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo depositava un certificato medico attestante uno "stato d'umore di matrice depressiva" del calciatore Francesco Ruotolo che sarebbe sorto a causa del mancato trasferimento presso la società Spezia Calcio Srl.

Ritualmente notiziata del reclamo, la società Spezia Calcio Srl non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa all'udienza del 22 novembre 2018.

Il reclamo proposto dalla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo è infondato e deve pertanto essere rigettato.

È necessario, infatti, osservare come la proposta di acquisizione da parte della società Spezia Calcio Srl del calciatore Francesco Ruotolo fosse chiaramente condizionata alla "presentazione delle liberatorie relative ai premi di preparazione e valorizzazione del calciatore di tutte le società aventi diritto" da parte della AD Polisportiva Gennaro Ruotolo. Ed invero la stessa odierna reclamante, nella comunicazione trasmessa in data 18 gennaio 2018, confermava "la volontà al suo passaggio [del Ruotolo], presso la vostra società" promettendo di adoperarsi "nei tempi previsti federalmente per le liberatorie".

Orbene a tal riguardo, si osserva come di tali liberatorie — condizione essenziale ai fini dell'accordo per il trasferimento — non vi sia traccia alcuna nelle successive comunicazioni tra le parti; dalla documentazione in atti, non risulta dunque mai perfezionatosi un valido accordo, rimanendosi — a quanto consta — allo stato di mere trattative.

Stante quanto sopra, non essendo mai stato formalmente raggiunto un accordo economico tra la società reclamante e la società Spezia Calcio Srl, la domanda di risarcimento danni formulata dalla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo non può trovare accoglimento.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP D Gennaro Ruotolo.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

7) RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PERINELLI RAFFAELE, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Con ricorso del 7 novembre 2017 l'atleta Raffaele Perinelli adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società AT Turris Calcio ASD al pagamento della somma di € 3.050,00 quale residua somma, rispetto al complessivo di € 4.500,00 pattuito per la stagione 2016/2017 in virtù di accordo economico, con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF, sottoscritto il 1 settembre 2016 con la AP Turris Calcio ASD.

La società resistente controdeduceva eccependo l'intervenuto saldo dell'importo pattuito come da liberatorie depositate in copia. La CAE disponeva, quindi, il deposito degli originali delle liberatorie e, sul disconoscimento della sottoscrizione di una delle liberatorie e sulla contestazione del contenuto dell'altra, disponeva la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Procura Federale.

All'esito dell'indagine espletata dalla Procura Federale e dalla quale è emersa la falsità e contraffazione di entrambe le liberatorie, la Commissione Accordi Economici ha quindi accolto la domanda del calciatore condannando la ASD Turris Calcio al pagamento della somma di € 3.050,00.

Tale decisione, comunicata alla Società in data 18.9.2018, è stata da questa impugnata con atto del 24 settembre 2018.

Il calciatore Perinelli ha controdedotto eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.

Nelle more è intervenuto il decesso del calciatore, di talché la Società reclamante ha richiesto l'archiviazione del giudizio. Si è quindi costituita in giudizio la Sig.ra Adelaide Porzio a titolo di erede del calciatore facendo proprie tutte le domande da questi avanzate.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018, previa audizione del solo difensore del genitore del calciatore unico comparso.

Il tragico evento cui è rimasto vittima il giovane Raffaele Perinelli il 6.10.2018, tra la proposizione dell'appello e l'udienza di discussione, impone di valutare preliminarmente se persistono le condizioni per la prosecuzione del giudizio innanzi a questo Organo di giustizia sportiva a seguito del decesso del calciatore e della costituzione della madre di questi a titolo di erede.

Al di là, infatti, dei contenuti della pronuncia con la quale la Commissione Accordi Economici ha riconosciuto il diritto del calciatore a pretendere dalla Società Turris l'importo di € 3.050,00 (pronuncia che ad una sommaria valutazione sembrerebbe immune da vizi), si pone la problematica dei limiti di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e segnatamente di questo Tribunale Federale.

All'uopo l'analisi non può che prendere le mosse dalla considerazione dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC che riconosce la legittimazione a proporre reclamo, nei casi previsti dal codice, in capo alle società ed ai soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

Nello specifico, recita la norma, "per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato". Nei casi di illecito sportivo "sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica". Sono altresì legittimati a proporre ricorso: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

Il criterio selettivo utilizzato dal Codice nell'articolo in argomento (comma 1) per l'individuazione dei soggetti legittimati è dato dalla natura dell'interesse azionato in giudizio che deve essere, in via ordinaria, "un interesse diretto". Occorre, in altri termini, che sia ravvisabile a sostegno dell'iniziativa assunta un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia dell'organo di giustizia adito in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento (Corte Giust. Fed. 16.4.2012, in C.U. FIGC 16.4.2012 n. 224/CGF). È, inoltre, necessario che – anche in considerazione del mezzo prescelto – l'impugnativa possa far concretamente conseguire un risultato utile all'attore, tale che lo stesso possa essere pienamente ed attualmente soddisfatto in virtù dell'accoglimento del reclamo

Il principio in questione trova, poi, una declinazione specifica nei due commi successivi in relazione a due tipologie di procedimenti ben individuate. Segnatamente, il secondo comma dell'articolo identifica in maniera precisa "i soggetti legittimati a proporre reclami in ordine allo svolgimento delle gare sportive" e a tutte le decisioni prese in relazione ad esse, individuandoli nelle società sportive e nei loro tesserati che vi hanno preso parte occorrendo, quanto a questi ultimi, l'attualità del vincolo del tesseramento con la federazione. Nel caso in cui il rapporto con la federazione sia cessato medio tempore viene, infatti, meno il "compromesso" che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato (Coll. Gar. Sport 17.7.2015 in www.coni.it).

Del resto la proposizione normativa di cui si è detto non si pone in contrasto con il principio generale contenuto al primo comma, del quale piuttosto costituisce diretta conseguenza applicativa: invero, solo i soggetti tesserati versano in una situazione obiettivamente differenziata con la quale, in via diretta, interferisce la relativa decisione.

Il principio fin qui esaminato patisce eccezione nei soli casi di illecito sportivo. Ed, invero, il terzo comma dell'articolo in esame amplia la platea dei soggetti legittimati includendovi "anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica". È la stessa particolare gravità della suddetta fattispecie disciplinare (illecito sportivo) — in uno alle possibili implicazioni che può ingenerare— a giustificare la diversa opzione qui privilegiata dal legislatore sportivo.

Al di fuori, quindi, dell'ipotesi dell'illecito sportivo, la legittimazione ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva deve, quindi, essere riconosciuta solo in capo alle società sportive ed ai tesserati, anche per i giudizi (quale quello presente) aventi ad oggetto rivendicazioni economiche direttamente collegate all'attività sportiva e quindi al concetto lato di "svolgimento delle gare sportive".

Rapportata la fattispecie in esame ai principi sopra evidenziati, non può negarsi che l'erede di un tesserato deceduto, se da un lato può acquisire a titolo personale un eventuale diritto di credito proveniente dallo svolgimento dell'attività sportiva da parte del de cuius, dall'altro, in quanto non tesserato, non ha legittimazione innanzi alla giurisdizione endofederale per fare valere il diritto anche eventualmente già azionato dal de cuius in quanto, quest'ultimo, titolato.

La mancanza, come detto, da parte del non tesserato del "compromesso" che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale, impedisce a questi (anche nel caso di successione ereditaria) di avere accesso agli organi di giustizia sportiva, nulla impedendo che possa fare valere le proprie ragioni in sede ordinaria.

Ciò considerato, ritenuta inefficace la costituzione in giudizio da parte della sig.ra Adelaide Porzio per carenza di legittimazione, và dichiarata l'improcedibilità del giudizio per sopraggiunto difetto di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Vertenze Economiche, dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per sopraggiunto difetto di giurisdizione. Nulla per la tassa.

8) RECLAMO N°. 168 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 898 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CENTENARA DIEGO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 898 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Centenara Diego (tesserato il 5.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD CALCIO VIGEVANO 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

9) RECLAMO N°. 169 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 897 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CASTOLDI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 897 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Castoldi Alessandro (tesserato il 24.8.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

10) RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 905 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COPPA DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 905 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Coppa Daniel (tesserato il 9.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

II) RECLAMO N°. 171 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 913 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DIOH EKWALLA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 913 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare

per la posizione del calciatore Dioh Ekwalla (tesserato il 22.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

12) RECLAMO N°. 172 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 899 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CERRI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 899 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Cerri Luca (tesserato il 5.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

13) RECLAMO N°. 173 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 915 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DORONZO SIMONE EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 915 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Doronzo Simone Emanuele (tesserato il 12.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

14) RECLAMO N°. 174 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 925 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FRANZOSO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 925 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Franzoso Luca (tesserato il 5.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

15) RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 891 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMARDA SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 891 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare

per la posizione del calciatore Camarda Samuele (tesserato il 12.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

16) RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 923 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORETTI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 923 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Fioretti Mattia (tesserato il 9.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

17) RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 954 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEDALÀ GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 954 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Pedalà Gabriele (tesserato il 9.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

18) RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 928 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRAFFEO THOMAS), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 928 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Graffeo Thomas (tesserato il 5.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

19) RECLAMO N°. 179 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 934 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE KHUDYY ARTEM), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 934 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare

per la posizione del calciatore Khudyy Artem (tesserato il 24.8.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

20) RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 935 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LAVEZZI SIMONE FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 935 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Lavezzi Simone (tesserato il 5.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

21) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 955 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLI GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 955 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Pelli Gabriele (tesserato il 24.8.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

22) RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 969 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOUZRI WAJDI), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 969 dell'11 aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele (19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Touzri Wajdi (tesserato il 26.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All'uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all'indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all'indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;
- L'inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;
- L'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.
- Previa sospensione dell'efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l'annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l'acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell'effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell'effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l'indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Nulla per la tassa.

Il Presidente del TFN Sez. Vertenze Economiche

Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 15 gennaio 2019.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Gabriele Gravina